

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36981 Anno 2018

Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Relatore: VANNUCCI MARCO

Data Udienza: 31/03/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PARISI FRANCESCO nato il 10/01/1979 a CASERTA

LUBRANO RAFFAELE nato il 17/12/1978 a PIGNATARO MAGGIORE

avverso la sentenza del 13/05/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere
MARCO VANNUCCI

Udito il Procuratore Generale in persona del FRANCA ZACCO
che ha concluso per

2

Udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale, dott. Franca Zacco, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

Udito, per il ricorrente Raffaele Lubrano, l'avvocato Giovanni Rendina, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Nessuno è comparso per il ricorrente Francesco Parisi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 2 dicembre 2014 a definizione di processo svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere:

dichiarò, per quanto qui interessa, Francesco Parisi e Raffaele Lubrano responsabili, in concorso fra loro, della commissione, il 10 aprile 2014, in Pignataro Maggiore, dei seguenti reati: a) omicidio tentato di Michele Lettieri (artt. 110, 56, 575 cod.pen.); b) porto illegale in luogo pubblico della pistola, con relative munizioni, avente matricola abrasa e ripunzonata, per tale motivo da considerare clandestina, utilizzata per commettere il tentativo di omicidio di Michele Lettieri (artt. 110 cod. pen., 23 della legge n. 110 del 1975); c) porto non autorizzato di manganello in luogo pubblico (artt. 110 cod. pen., 4 della legge n. 110 del 1975);

dichiarò inoltre il solo Francesco Parisi responsabile anche del delitto di pregressa detenzione della medesima arma clandestina (nella sentenza il riferimento è agli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974, contenenti, rispettivamente, modificazioni, all'art. 2 ed all'art. 7 della legge n. 895 del 1967, mentre il riferimento giuridicamente corretto è al precetto recato dall'art. 23, terzo comma, della legge n. 110 del 1975);

accertò la sussistenza, per entrambi gli imputati, della circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno cagionato a Michele Lettieri (art. 62, n. 6), cod. pen.);

dopo avere ritenuto per ciascun imputato tali reati commessi in esecuzione di medesimo disegno criminoso (art. 81, secondo comma, cod. pen.) e considerato più grave il delitto di omicidio tentato, condannò: Parisi alla pena di cinque anni e otto mesi di reclusione; Lubrano alla pena di cinque anni di reclusione;

dichiarò i due imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena e sospesi per lo stesso periodo dall'esercizio della potestà genitoriale.

Nella motivazione di tale sentenza si tenne conto anche del contenuto delle dichiarazioni rispettivamente rese da ciascuno degli imputati nel corso delle indagini preliminari.

2. Pronunciando sull'appello degli imputati, con sentenza emessa il 13 maggio 2016 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma delle decisioni del giudice di

primo grado: rideterminò in cinque anni di reclusione la pena inflitta a Parisi; accertò per Lubrano la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen.; rideterminò quindi in tre anni e quattro mesi di reclusione la pena inflitta a Lubrano; sostituì per Lubrano la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione per cinque anni dagli stessi pubblici uffici; revocò per Lubrano la pena della interdizione legale; confermò, nel resto, la sentenza di primo grado.

2.1 La ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado è stata sostanzialmente confermata dalla sentenza di appello che evidenzia che: la mattina del 10 aprile 2014, Alessandro Penna, operaio contoterzista incaricato da Raffaele Lubrano, di svolgere attività di lavorazione su fondo rustico a costui appartenente, venne avvicinato da Michele Lettieri, proprietario di fondo rustico confinante con quello ove si stava svolgendo l'opera; Lettieri, con fare minaccioso, intimò a Penna di cessare la propria opera e lo minacciò verbalmente di morte; intimorito, Penna avvisò Lubrano di quanto accaduto; quest'ultimo decise di recarsi immediatamente sul posto per affrontare Lettieri; Parisi, cognato di Lubrano, apprese le sue intenzioni, si offrì di accompagnarlo a bordo della sua autovettura, portando seco una pistola, prodotta nel periodo compreso fra il 1920 ed il 1923, la cui matricola era stata abrasa e ripunzonata, da lui comperata anni prima del fatto in La Spezia da persona di nazionalità extracomunitaria; Parisi si determinò a tanto perché conosceva bene Lettieri come persona particolarmente violenta e aggressiva (egli era figlio di Raffaele Lubrano, capo di organizzazione di camorra, nell'anno 2007 ucciso in un agguato); poco dopo i due cognati, a bordo dell'autovettura di Parisi, giunsero quindi sul luogo ove si erano svolti i fatti denunciati da Penna; Lubrano scese dall'autoveicolo ed aggredì Lettieri con un manganello che portava con sé (dichiarazioni rese da Michele Lettieri), cagionando a costui contusioni multiple al corpo e una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto; Lettieri reagì all'aggressione e sorse colluttazione fra i due (nell'occasione Lubrano non fu ferito); Parisi uscì, a sua volta, dall'abitacolo dell'automobile e, a distanza ravvicinata (secondo quanto dichiarato da Michele Lettieri), esplose un colpo di pistola all'indirizzo di Lettieri; uditi i gemiti di dolore di quest'ultimo ed il colpo di arma da fuoco, Salvatore Lettieri, figlio di Michele, intento al lavoro non lontano dal luogo ove si era svolta l'aggressione, vide Lubrano colpire suo padre con un manganello e Parisi puntare la pistola in direzione del padre; Salvatore Lettieri accorse quindi in tale luogo e, mentre il padre fuggiva, si gettò sulla persona di Parisi e lo disarmò; la versione degli imputati, secondo cui il colpo di pistola era accidentalmente partito a causa della breve colluttazione fra Salvatore Lettieri e Parisi è smentita dal contenuto delle dichiarazioni rese dal primo poco dopo lo svolgimento dei fatti; tali dichiarazioni sono attendibili, non avendo costui motivi di astio o di rancore nei confronti dei due

aggressori del padre; inoltre, la motivazione della sentenza di primo grado, sul punto richiamata da quella di appello, aveva evidenziato, alla luce di riscontri effettuati da medico legale incaricato dal pubblico ministero, che il proiettile esploso dalla pistola impugnata da Parisi colpì di striscio la regione nucale destra del collo di Michele Lettieri, provocando sulla parte esterna del collo una ferita «a semicanale» e che il collo del corpo umano «è sede di importantissime strutture anatomiche quali il midollo spinale ed il fascio vascolo-nervoso (formato da arteria carotide, vena giugulare e nervo vago), che svolge funzione vitale in quanto deputata alla irrorazione dell'encefalo».

2.2 Quanto alla qualificazione dei fatti sopra accertati e al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello asserisce che: la condotta di Parisi che, dopo avere, armato di pistola, accompagnato il cognato per il compimento di spedizione punitiva in danno di Michele Lettieri, da lui ritenuto soggetto particolarmente pericoloso, ed avere assistito alla reazione di costui all'aggressione posta in essere da Lubrano, con tale pistola sparò, da distanza ravvicinata, un colpo in direzione del capo di Michele Lettieri, come desumibile anche dalla ferita di striscio cagionata al collo di tale persona (sede di organi vitali), era qualificabile come omicidio tentato sorretto da dolo alternativo, rivelando le modalità di tale condotta la previsione e volizione dell'evento morte o del grave ferimento della vittima; Lubrano doveva ritenersi responsabile di concorso, morale, nell'omicidio tentato, in quanto, appreso che Penna era stato minacciato verbalmente di morte da Michele Lettieri, persona dall'indole aggressiva e violenta, si armò di manganello ed organizzò con Parisi una spedizione punitiva nei confronti di tale, pericoloso, soggetto; non è dunque credibile, per tali ragioni, che egli ignorasse che il cognato aveva portato con sé la pistola; sebbene l'accordo iniziale degli imputati fosse nel senso «di dare una lezione al Lettieri, così provocandogli lesioni personali, il reato diverso e più grave commesso dal Parisi (il tentato omicidio della vittima) certamente poteva rappresentarsi nella psiche di Lubrano come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto»; sussisteva pertanto per Lubrano la circostanza attenuante prevista dall'art. 116 cod. pen. in quanto egli, pur non avendo previsto che Parisi avrebbe fatto uso della pistola sparando a distanza ravvicinata in direzione del capo di Michele Lettieri e colpendo, di striscio, il di lui collo, avrebbe potuto rappresentarsi, con l'uso della normale diligenza, un tale evolversi degli accadimenti, avendo organizzato, con il coimputato che sapeva essere armato di pistola, una spedizione punitiva ai danni di un uomo a lui noto come soggetto pericoloso; non essendo invece credibile, perché smentita da quanto dichiarato dalla persona offesa, la versione data dagli imputati, secondo cui Lubrano avrebbe rinvenuto sul terreno un arbusto poi utilizzato per colpire la persona offesa; entrambi gli imputati debbono rispondere, in concorso, della contravvenzione prevista dall'art. 4 della legge n. 110

cfm

del 1975; per quanto evidenziato circa la consapevolezza di Lubrano del porto della pistola da parte di Parisi; entrambi sono poi responsabili, in concorso, del delitto di porto illegale dell'arma da sparo clandestina con la quale Parisi esplose un colpo in direzione della persona offesa; non può trovare accoglimento «la richiesta avanzata dalla difesa di Lubrano di assorbimento della detenzione nella condotta di porto dell'arma», dal momento che nel caso concreto risultava la detenzione anteriore al porto, avendo Parisi confessato di avere comperato l'arma in La Spezia in epoca anteriore all'aggressione; non sussistevano i presupposti per concedere agli imputati circostanze attenuanti generiche, «tenuto conto della particolare gravità e della inaudita violenza della condotta, certamente non proporzionata alle minacce ricevute da Penna».

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno presentato ricorso tanto Lubrano (atto sottoscritto dal difensore, avvocato Giovanni Rendina) quanto Parisi (atto sottoscritto dal difensore, avvocato Carlo De Stavola).

4. Con l'unico motivo contenuto nel ricorso da lui presentato Lubrano deduce che: la motivazione della sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui ha affermato che esso ricorrente era consapevole del fatto che Parisi si era recato armato di pistola sul luogo dello svolgimento del fatto, non essendo accettabile che tale asserzione possa fondarsi su affermazioni, sganciate da concreti elementi di prova e senza sostegno logico, del tipo «non è credibile che Lubrano ignorasse la circostanza che il Parisi aveva portato con sé l'arma», ovvero «è evidente che il Lubrano sa che il cognato è armato di pistola»; «era discutibile anche la definizione di "spedizione punitiva" adottata in sentenza, mancando ogni prova dell'ideazione di un disegno criminoso con un programma da realizzare del quale si accettino le possibili conseguenze»; nella impossibilità di attribuire con certezza ad esso ricorrente la conoscenza dell'esistenza dell'arma da fuoco da Parisi detenuta, il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione; in subordine, in ragione della mancanza di prova in ordine alla volontà di uccidere caratterizzante l'azione posta in essere da Parisi, che una volta sola aveva sparato, esso ricorrente doveva, al più, essere ritenuto responsabile di concorso in lesioni personali.

5.1 Con il primo motivo del proprio ricorso Parisi deduce che, quanto al delitto di omicidio tentato, la motivazione della sentenza sarebbe manifestamente illogica e non fondata su buon governo delle fonti di prova, in quanto: avrebbe sostanzialmente svalutato il contenuto delle dichiarazioni rese da Alessandro Penna, sostanzialmente confermativo di quello delle dichiarazioni rese da esso Parisi nel corso dell'interrogatorio; avrebbe del pari svalutato l'argomento, di natura tecnica,

relativo alla traiettoria del proiettile esploso dalla pistola che esso ricorrente deteneva, evidenziante che questa era stata dal basso verso l'alto; sotto altro, concorrente, profilo, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sarebbe stata affermata non tenendo conto del fatto che, nel periodo di tempo precedente l'arrivo di Salvatore Lettieri sul luogo, esso ricorrente avrebbe avuto il tempo di esplodere altri colpi di pistola in direzione di Michele Lettieri che stava fuggendo.

5.2 Sono poi denunciati (secondo motivo) violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza anche del delitto di illegale detenzione della pistola, avendo esso ricorrente dichiarato di avere comperato l'arma in La Spezia e di averla sempre portata con sé, collocandola sotto il sedile dell'autovettura da lui detenuta; con la conseguenza che il comportamento del detenere tale bene sarebbe compreso in quello consistente nel relativo porto.

5.3 Nella parte in cui afferma il concorso di esso ricorrente nel porto da parte di Lubrano del manganello dal primo utilizzato per colpire Michele Lettieri, la motivazione della sentenza è criticata (terzo motivo), non potendo la consapevolezza in questione ricavarsi dal fatto che esso ricorrente e Lubrano erano giunti sul luogo a bordo della stessa autovettura, dal momento che l'oggetto «ben poteva essere stato celato al Parisi, che non interveniva se non quando vedeva a terra ed in difficoltà il cognato».

5.4 La sentenza sarebbe poi, ad avviso di Parisi, incorsa in evidente errore di calcolo della pena quanto «al capo c) della rubrica» (concorso in porto non autorizzato del manganello in luogo pubblico), avendo essa aumentato di un mese di reclusione la pena per tale reato nonostante il fatto che il giudice di primo grado avesse ritenuto assorbito *quoad penam* tale reato in quello «di cui al capo b) della rubrica» (detenzione e porto di arma comune da sparo clandestina).

5.5 Infine, la motivazione della sentenza è dal ricorrente censurata (quinto motivo) per avere negato la concessione di circostanze attenuanti generiche sul rilievo della gravità del fatto e della violenza caratterizzante la condotta e, in maniera affatto contraddittoria, affermato, in funzione della determinazione della misura della pena, che il comportamento di esso ricorrente successivo al fatto evidenziava resipiscenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I) Il ricorso di Lubrano.

1. La prima parte del motivo di impugnazione, di critica alla sentenza nella parte in cui accertò che il ricorrente concorse con Parisi nel porto della pistola utilizzata per sparare, è infondato.

La sentenza impugnata ha, logicamente, fatto discendere la consapevolezza di Lubrano del porto della pistola da parte di Parisi il giorno 10 aprile 2014 dai seguenti

indizi, unitariamente considerati: i due sono cognati; Parisi deteneva da tempo la pistola con matricola alterata portata con sé sul luogo dell'aggressione a Lettieri; Penna, intimorito per l'aggressione verbale subita da Lettieri, avvisò Lubrano di quanto accaduto; quest'ultimo decise di recarsi immediatamente sul posto per affrontare Lettieri dopo avere informato il cognato di quanto accaduto; essi si recarono insieme sul luogo ove si svolsero i fatti di violenza viaggiando a bordo dell'autovettura di Parisi; Lubrano, a sua volta, porto con sé un manganello (da lui poi utilizzato per colpire il corpo di Lettieri).

Tali indizi, unitariamente considerati, si connotano in termini di gravità, precisione e concordanza in funzione della dimostrazione della consapevolezza da parte di Lettieri del porto della pistola da parte di Parisi al momento dello svolgimento dei fatti.

1.2 Anche la seconda parte del motivo, contenente critica (scarsamente argomentata) alla sentenza nella parte in cui accertò il concorso anomalo del ricorrente nella commissione da parte di Parisi del tentativo di omicidio di Lettieri, è infondata.

Nell'omicidio tentato la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato sul punto, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente; con la conseguenza che, in funzione dell'accertamento della sussistenza della volontà di uccidere, nel delitto tentato assume valore determinante l'idoneità dell'azione che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti (dovendosi, diversamente, l'azione ritenersi sempre inidonea, per non aver determinato l'evento) e tale giudizio di idoneità è una prognosi, formulata *ex post*, con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (cfr. in questo senso, Cass. Sez. 1, n. 35006 del 18 aprile 2013, Polisi, Rv. 257208; Cass. Sez. 1, n. 30466 del 7 luglio 2011, Miletta, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23 settembre 2008, Di Salvo, Rv. 241340).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie di tali principi, avendo desunto, con motivazione ancorata ai fatti desumibili dagli elementi di prova acquisiti al processo ed immune da vizi logici, la volontà di Parisi di uccidere Lettieri dal fatto che il primo, a distanza ravvicinata dal secondo, esplose, con la pistola da lui illecitamente portata, un colpo mirato al capo della persona offesa, come desumibile anche dalla ferita di striscio cagionata al collo di quest'ultima (sede di organi vitali).

Il ricorso di Lubrano deve essere dunque rigettato e tale ricorrente è, di conseguenza, da condannare al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di legittimità.

II) Il ricorso di Parisi.

2. Affatto inammissibile è il primo motivo di ricorso (per come formulato), dal momento che con lo stesso il ricorrente, a fronte di motivazione immune da vizi logici caratterizzante la sentenza impugnata, prospetta, in buona sostanza una diversa ricostruzione dei fatti sulla base dei medesimi elementi di prova apprezzati nella sentenza impugnata: e ciò non è consentito nel giudizio di legittimità.

3. Il secondo motivo di ricorso, recante critica alla parte di decisione con cui il ricorrente venne ritenuto responsabile tanto della commissione del delitto di porto in luogo pubblico di arma clandestina che di quello di detenzione della stessa arma, è manifestamente infondato.

In tema di rapporti fra il delitto previsto dall'art. 2 della legge n. 895 del 1967 (per quanto qui interessa, detenzione illegale di arma) e quello disciplinato dal successivo art. 4 della stessa legge (per quanto qui interessa, porto in luogo pubblico di arma), la giurisprudenza di legittimità è da tempo costante nell'affermare il principio secondo cui: chi porta in pubblico armi, in precedenza detenute, viola tanto l'art 2 che l'art 4 della citata legge n 895, commettendo due reati materialmente concorrenti, scaturenti da condotte autonome, distaccate nello spazio e nel tempo; chi, invece, porta in pubblico armi senza averle prima detenute, comincia a detenerle nel momento stesso in cui le porta in luogo pubblico (nel porto è dunque insita la detenzione), con la conseguenza che essendo il porto reato più grave della detenzione, dalla quale si differenzia per un *quid pluris*, costituito dal portare in pubblico la cosa che si detiene, la detenzione perde la sua autonomia strutturale per diventare elemento costitutivo di una fattispecie complessa da cui rimane assorbita (cfr., in questo senso, Cass. Sez. 3, n. 2311 del 12 dicembre 1969, dep. 1970, Colelli, Rv. 114143; Cass. Sez. 1, n. 5519 del 16 marzo 1973, Trentin, Rv. 124655; Cass. Sez. 1, n. 8306 del 9 febbraio 1976, Turra, Rv. 134193; Cass. Sez. 1, n. 9074 del 16 febbraio 1978, Perez, Rv. 139633).

La stessa giurisprudenza, inoltre, ha costantemente precisato che il delitto di porto illegale comprende ed assorbe per continenza quello di detenzione, escludendo il concorso materiale di tali reati, solo quando l'azione del detenere l'arma inizi contestualmente a quella di portare la medesima in luogo pubblico e vi sia la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta (per tale precisazione, cfr. Cass. Sez. 1, n. 7759 del 11 giugno 1996, Zavettieri, Rv. 205532; Cass. Sez. 1, n. 32967 del 3 giugno 2010, Casanova, Rv. 248272); con l'ulteriore precisazione,

quanto alla prova della non detenzione anteriore al porto, che l'imputato ha un mero onere di allegazione, nel senso che, in mancanza di specifica deduzione della concreta contemporaneità delle due condotte, il giudice non è tenuto a effettuare verifiche e può attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto: cfr. in questo senso Cass. Sez. 6, n. 46778 del 9 luglio 2015, Coscione e altri, Rv. 265489; Cass. Sez. 1, n. 18410 del 9 aprile 2013, Vestita, Rv. 255687; Cass. Sez. 2, n. 3998 del 13 gennaio 2010, Di Leo, Rv. 246427).

Tali regole di interpretazione valgono, ovviamente, anche nei rapporti fra delitto di detenzione di arma clandestina e quello di porto in luogo pubblico della medesima arma.

Tenuto presente tale ordine di concetti, si osserva che nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad avere ammesso di avere comperato l'arma clandestina in La Spezia anni prima del fatto e di averla costantemente detenuta fino al giorno 10 aprile 2014.

E' dunque corretta in diritto l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui, in riferimento al periodo compreso fra il giorno dell'acquisto dell'arma e il 10 aprile 2014 il ricorrente commise il delitto di detenzione di arma clandestina, previsto dall'art. 23, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, mentre il giorno 10 aprile 2014 il ricorrente, nel portarla con sé, dapprima a bordo di autovettura circolante sulla pubblica via e, dappoi, nel luogo ove si svolse lo scontro con la persona offesa, commise anche il delitto di porto in luogo pubblico di arma clandestina (art. 23, quarto comma, della legge n. 110 del 1975).

4. La sentenza impugnata ha, con motivazione logica ed immune da vizi, affermato che il ricorrente concorse con Lubrano nella contravvenzione di porto non autorizzato del manganello (capo c) da costui poi usato per aggredire Michele Lettieri, essendosi Parisi e Lubrano recati sul luogo a bordo della stessa autovettura nel cui abitacolo il primo portava la pistola con matricola alterata e il secondo il manganello in questione, con l'intento di far valere le proprie ragioni con l'uso dell'arma da sparo e del manganello: il terzo motivo di ricorso di Parisi è dunque inammissibile in quanto, in maniera oltretutto congetturale, tende ad una diversa ricostruzione del fatto.

5. Il quarto motivo di ricorso è del pari inammissibile in quanto conseguenza di erronea lettura della motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione della misura della pena, dal momento che: è vero che la sentenza di primo grado ritenne compresa nel delitto di detenzione di arma clandestina la illecita detenzione del caricatore, contenente sette proiettili, inserito nell'arma (al ricorrente vennero dal pubblico ministero contestati tanto il delitto di detenzione e quello di

porto di arma clandestina che la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. riferita al caricatore dell'arma); la sentenza di appello, nel rideterminare la pena per Parisi, dopo avere indicato in nove anni di reclusione la pena per il tentativo di omicidio, aumentò questa (art. 81, primo comma, cod. pen.) di un anno per il delitto di porto di arma clandestina, di cinque mesi per quello di detenzione di arma clandestina e di un mese per la contravvenzione; l'aumento di pena di un mese di reclusione (cui il ricorso si riferisce) è dunque nella sentenza di appello chiaramente riferito al concorso di Parisi nel porto non autorizzato del manganello; nessun "assorbimento" di tale contravvenzione in altro reato è mai stato effettuato dalle sentenze di merito (né sarebbe giuridicamente corretto).

6. Inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso, dal momento che: il diniego di concessione di circostanze attenuanti generiche è fondato sul rilievo della oggettiva gravità caratterizzante la condotta tenuta dai ricorrenti («tenuto conto della particolare gravità e della inaudita violenza della condotta, certamente non proporzionata alle minacce ricevute da Penna»); la respiscenza del ricorrente ed il suo corretto comportamento nel processo sono invece apprezzati in funzione di adeguamento della misura della pena alla personalità degli imputati (la pena inflitta dal giudice di primo grado venne ridotta di otto mesi dalla sentenza impugnata); non sussiste dunque alcuna contraddizione fra valorizzazione, rispettiva, della gravità oggettiva della condotta quale fatto ostativo alla concessione di circostanze attenuanti generiche e del comportamento del ricorrente successivo alla commissione dei reati in funzione di adeguamento della pena complessiva ai fatti.

7. In conclusione, il ricorso di Parisi è inammissibile, anche in ragione della sua manifesta infondatezza, con conseguente condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di legittimità e della sanzione pecuniaria che si stima equo determinare nella misura di millecinquecento euro, da versare alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di Parisi Francesco e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso di Lubrano Raffaele e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 31 marzo 2017.

Il Consigliere estensore

Marco Vannucci

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Il Presidente

Antonella Patrizia Mazzei